



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 aprile 2020
(OR. en)

7644/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0067(COD)**

**TRANS 175
MAR 59
FIN 243
CODEC 319**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 aprile 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 177 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 177 final.

All: COM(2020) 177 final



Bruxelles, 29.4.2020
COM(2020) 177 final

2020/0067 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, del 15 febbraio 2017 [di seguito "regolamento (UE) 2017/352"], istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. A norma dell'articolo 13 gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché siano riscossi i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale.

La pandemia di Covid-19 sta avendo gravi ripercussioni sul trasporto marittimo e sulla sostenibilità finanziaria degli operatori. Sospendere o rinviare il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale potrebbe quindi aiutare gli operatori di navi in queste circostanze eccezionali.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/352 gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché siano riscossi i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale.

A norma dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/352, per diritti d'uso dell'infrastruttura portuale si intende *"un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto, o dell'autorità competente, per l'uso di infrastrutture, strutture e servizi, incluso l'accesso per via navigabile al porto interessato, comprese la gestione passeggeri e delle merci, ma esclusi i canoni di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti"*.

I diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono imposti dall'ente di gestione del porto o da un'autorità competente agli utenti del porto, vale a dire armatori o operatori.

L'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/352, prevede che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possano essere differenziati per talune categorie di utenti, ma non consente a un ente di gestione di un porto o a un'autorità competente di rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, sospenderlo, ridurlo o rinviarlo per tutti gli utenti del porto.

La nuova disposizione transitoria offrirà agli Stati membri la possibilità di consentire agli enti di gestione dei porti o alle autorità competenti di prendere le seguenti decisioni in merito al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale:

- rinunciare (condonarlo, vale a dire non richiederlo affatto); o
- sospenderlo (congelarlo o interromperlo per un determinato periodo di tempo); o
- ridurlo (diminuirne l'importo); o
- rinviarlo (richiederlo in un momento successivo).

Poiché la durata delle ripercussioni della pandemia di Covid-19 sul trasporto marittimo è incerta, e al fine di concedere al settore flessibilità sufficiente, la nuova disposizione transitoria si applicherà ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

¹ Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

L'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/352 recita: "L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, assicura che gli utenti dell'infrastruttura portuale siano informati di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, con almeno due mesi di anticipo, della data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti."

L'obbligo di un preavviso di "almeno due mesi" dovrebbe essere revocato in circostanze eccezionali come l'attuale crisi da coronavirus. La modifica proposta offre quindi agli enti di gestione dei porti o alle autorità competenti la possibilità di discostarsi dal preavviso "di almeno due mesi" in circostanze eccezionali e di prevedere un tempo di preavviso più breve, che sarà determinato dall'ente di gestione del porto o dall'autorità competente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento (UE) 2017/352 non prevede la possibilità per i porti di rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o di sospenderlo, ridurlo o rinviarlo in circostanze eccezionali, come quelle causate dalla pandemia di Covid-19. Il regolamento dovrebbe quindi essere modificato così da prevedere la possibilità di attenuare gli effetti della crisi attuale e fornire certezza giuridica agli Stati membri, alle autorità competenti e ai cittadini.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'efficace funzionamento del trasporto marittimo dipende dai risultati economici degli operatori di navi. Le conseguenze economiche negative dell'attuale pandemia di Covid-19 per gli operatori di navi avranno ripercussioni sulla loro solidità finanziaria e comporteranno gravi effetti negativi per il sistema dei trasporti e per l'economia nel suo complesso. La modifica del regolamento (UE) 2017/352 volta a consentire agli Stati membri di offrire agli enti di gestione dei porti, o alle autorità competenti, la flessibilità necessaria per decidere di rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o sospenderlo, ridurlo o rinviarlo può contribuire ad affrontare questo problema. Gli Stati membri dovranno garantire la conformità delle misure adottate alle norme in materia di aiuti di Stato.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente iniziativa si fonda sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale disposizione consente l'adozione di tutte le opportune disposizioni per il trasporto marittimo ed ha già costituito la base giuridica per l'adozione del regolamento (UE) 2017/352.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. Il regolamento (UE) 2017/352 non consente agli Stati membri, per ragioni come quelle qui indicate, di permettere ai porti di rinunciare alla riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o di sospenderli, ridurli o rinviarli. Tale obiettivo può essere conseguito unicamente mediante una modifica del regolamento.

- **Proporzionalità**

La proposta ha una durata limitata nel tempo e si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di attenuare l'impatto dell'attuale pandemia di Covid-19 ai fini del funzionamento del regolamento (UE) 2017/352. La misura proposta è pertanto proporzionata.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché l'atto giuridico modifica il regolamento (UE) 2017/352, lo strumento giuridico adeguato è un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente è una misura urgente determinata dall'improvvisa e imprevedibile pandemia di Covid-19. Per questo motivo essa non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione e non sono state effettuate valutazioni ex-post.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza della questione, non hanno avuto luogo consultazioni ufficiali dei portatori di interessi. Tuttavia, alcune autorità e alcuni porti degli Stati membri hanno già annunciato misure simili a quelle previste.

- **Assunzione e uso di perizie**

Come illustrato, l'urgenza della situazione non ha permesso di assumere perizie.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della situazione, non è stato possibile effettuare una valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La misura non prevede modalità specifiche di monitoraggio o informazione. Agli Stati membri sarà tuttavia richiesto di riferire in merito all'uso delle misure in vista della preparazione di una relazione sul funzionamento e sugli effetti del regolamento, che dovrà essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 24 marzo 2023, come prescritto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/352.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

All'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 è aggiunto un nuovo paragrafo 3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, la nuova disposizione prevede per gli Stati membri la possibilità di consentire agli enti di gestione dei porti, o alle autorità competenti, di rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, o di sospenderlo, ridurlo o rinviarlo. La rinuncia alla riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio devono essere concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria a tutti gli utenti del porto soggetti al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. La nuova

disposizione concede inoltre agli enti di gestione dei porti o alle autorità competenti la possibilità di discostarsi dal preavviso di "almeno due mesi" previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/352.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di Covid-19 sta avendo gravi ripercussioni sul trasporto marittimo. Il grave impatto sul trasporto marittimo e sull'infrastruttura portuale è stato dilagante dal 1° marzo 2020 e continuerà probabilmente per tutto il 2020. Rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o sospenderlo, ridurlo o rinviarlo potrebbe pertanto contribuire al mantenimento dell'operatività finanziaria degli operatori di navi in queste circostanze eccezionali.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale siano riscossi da un ente di gestione del porto o da un'autorità competente. Non sono previste eccezioni a tale obbligo di riscossione dei diritti, neanche in circostanze eccezionali.
- (3) Alla luce delle conseguenze della pandemia di Covid-19 è opportuno consentire agli Stati membri di concedere agli enti di gestione dei porti, o alle autorità competenti, la possibilità di rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 o di sospenderlo, ridurlo o rinviarlo. La rinuncia alla riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio dovrebbero essere

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria a tutti gli utenti del porto soggetti al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale.

- (4) Considerata l'urgenza è altresì opportuno concedere agli enti di gestione dei porti, o alle autorità competenti, la possibilità di derogare all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/352 di informare gli utenti dell'infrastruttura portuale di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti.
- (5) Poiché per conseguire l'obiettivo del presente regolamento è necessaria l'adozione di una modifica del regolamento (UE) 2017/352, alla luce dell'emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (6) Considerata l'urgenza dovuta alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19 che giustificano le misure proposte, e più in particolare la necessità di adottare tali misure rapidamente nell'interesse del mantenimento dell'operatività finanziaria degli operatori di navi, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (7) L'imprevedibile e improvvisa pandemia di Covid-19 e le procedure legislative necessarie per l'adozione delle misure pertinenti hanno reso impossibile l'adozione di tali misure in tempo utile. Per tale motivo le disposizioni del presente regolamento dovrebbero riguardare anche i diritti d'uso dovuti per il periodo precedente la sua entrata in vigore. Considerata la natura di tali disposizioni, un simile approccio non dovrebbe causare una violazione del legittimo affidamento degli interessati.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, a non riscuotere, a sospendere o a ridurre i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, o a rinviare il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. La rinuncia alla riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio sono concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria a tutti gli utenti del porto soggetti al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale.

L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano debitamente informati. Non si applica il termine di due mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente